

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

Direttive 3 sulla conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 a seguito della pandemia COVID-19

considerate:

- la risoluzione governativa n. 1262 del 11 marzo 2020 che ha decretato lo stato di necessità per l'intero territorio cantonale;
- la proroga dello stato di necessità fino al 31 maggio 2020 decisa con risoluzione governativa n. 1826 del 15 aprile 2020;

ritenuto che con le risoluzioni governative n. 1300 del 14 marzo 2020, n. 1715 del 2 aprile 2020, n. 1846 del 15 aprile 2020 e n. 2166 del 30 aprile 2020 al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport è stato conferito il compito di emanare direttive sulle metodologie d'insegnamento che non implicano la frequenza personale da parte degli allievi durante il periodo di chiusura delle scuole pubbliche comunali e cantonali dovuta alla pandemia di COVID-19;

considerate le direttive n.73 del 30 aprile 2020 che regolamentano la riapertura delle scuole dell'obbligo a partire dall'11 maggio 2020;

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport dispone le seguenti direttive:

A. Aspetti generali validi per tutte le scuole

1. L'anno scolastico 2019/2020 è da considerarsi valido integralmente malgrado il periodo dove non è possibile l'insegnamento in presenza, indipendentemente dalla sua durata.
2. Per le note di fine anno scolastico si terrà conto principalmente degli elementi di valutazione raccolti durante le attività didattiche svolte in presenza. La scuola a distanza svolta nelle settimane successive alla chiusura potrà comunque contribuire alla definizione della nota di fine anno. Indicazioni specifiche sono date per settore scolastico.
3. Negli attestati di fine anno della scuola dell'obbligo dovrà figurare la dicitura segnalante che l'insegnamento in presenza è stato sospeso durante il periodo di pandemia dal... al... (COVID-19) in favore dell'insegnamento a distanza ([cfr. comunicato stampa CDPE del 2 aprile 2020](#)).

-
4. Il calendario scolastico 2019/2020 è confermato, così come il calendario 2020/2021.
 5. Nel periodo di insegnamento dall'11 maggio al 19 giugno non ci sono valutazioni sommative, ad eccezione di eventuali compiti/lavori assegnati prima del 13 marzo 2020 e fatte salve alcune eccezioni per parte del settore post obbligatorio. È invece mantenuta una costante valutazione formativa.
 6. Nel periodo d'insegnamento dall'11 maggio al 19 giugno i docenti/operatori che continuano a svolgere l'insegnamento a distanza devono avere contatti personali regolari di interazione diretta con ogni allievo/a (ad esempio tramite telefono, videochiamata ecc.) e prestare attenzione particolare ai riscontri delle classi e dei/le singoli/e allievi/e, come pure alle situazioni di fragilità e rischio. È necessario avere un occhio di riguardo anche per gli allievi che si ha l'impressione faticino a seguire la didattica a distanza.
 7. Dal 20 aprile 2020 la formazione, oltre ad un obiettivo di consolidamento, può prevedere l'introduzione e/o lo sviluppo di alcuni nuovi argomenti. L'approccio è differenziato per settore scolastico.

B. Scuole comunali

8. La riapertura delle scuole comunali avviene il 11 maggio 2020 secondo le direttive n.73 del 30 aprile 2020.
9. Alla scuola dell'infanzia il passaggio alla classe successiva sarà automatico per tutti gli allievi, esclusi i casi di accelerazione e di rallentamento dell'iter formativo già valutati, i quali saranno attuati come previsto. La consegna ai genitori del "*Profilo delle competenze dell'allievo al termine della SI*" viene sospesa.
10. Alla scuola elementare di principio la promozione sarà automatica per tutti gli allievi; saranno analizzati singolarmente i casi nei quali è in corso un progetto di pedagogia speciale, quelli per i quali è previsto un monitoraggio (cfr. art. 5 cpv. 3 Legge della pedagogia speciale), quelli delle unità scolastiche differenziate, quelli per i quali un'accelerazione del percorso formativo è già stata validata e quelli per i quali il rallentamento del percorso formativo è stato condiviso tra tutti gli attori coinvolti. La valutazione finale dovrà essere coerente con la comunicazione ai genitori del periodo settembre-dicembre e dovrà essere completata da quanto emerso nel periodo da gennaio a metà marzo, anche per quel che riguarda le insufficienze. Cambiamenti della valutazione sono possibili solo in positivo, su decisione del docente.
11. Sarà importante prestare particolare cura al passaggio di informazioni al docente della classe successiva e prevedere attività in entrata all'inizio del prossimo anno scolastico atte a sondare il grado di acquisizione delle competenze, soprattutto disciplinari.
12. Le attività di didattica a distanza come conosciute nel periodo dal 16 marzo all'8 maggio sono sospese. Il docente titolare gestirà come d'abitudine in forma sussidiaria all'attività in presenza le eventuali consegne per il tempo a casa.
13. La collaborazione con le famiglie (colloqui tra docenti e genitori, colloqui di rete) va ristabilita in presenza laddove utile e necessario, pur garantendo il rispetto delle regole di prevenzione sanitaria e di distanza sociale.

C. Scuole medie

14. La riapertura delle scuole medie avviene il 11 maggio 2020 secondo le direttive n.73 del 30 aprile 2020.
15. Per l'iscrizione ai corsi A (attitudinali) e B (base) di quarta media e soprattutto di terza media, la proposta della sede scolastica terrà conto dello stato delle conoscenze al 13 marzo 2020. Come consuetudine tra fine marzo e aprile le direzioni inviano alle famiglie i formulari di iscrizione per l'anno successivo con le indicazioni dei consigli di classe. Lo stesso principio è valido per i consigli e le scelte per i corsi di francese, latino e le varie opzioni. Una volta rientrate le iscrizioni, come sempre, per le decisioni definitive e le eventuali deroghe fanno stato le note finali.
16. Per le attività di insegnamento a distanza *Moodle* è la piattaforma da utilizzare in tutte le sedi di scuola media per le attività asincrone, per quelle sincrone è previsto *Teams*. In occasione delle video-sessioni su *Teams*, il docente deve attivare la propria webcam e sincerarsi che ogni allievo l'abbia pure attivata, in modo che l'insegnante possa prendere contatto visivo con i propri allievi.
17. Per quanto riguarda l'introduzione e/o lo sviluppo di nuovi argomenti ci si riferisce al documento "*La formazione a distanza nelle scuole cantonali ticinesi*". Vanno altresì considerate le indicazioni degli esperti e un confronto all'interno del gruppo di materia.
18. Sono annullate le prove cantonali previste per maggio 2020.
19. La definizione delle valutazioni finali per l'anno scolastico 2019/2020 dovrà considerare il quadro eccezionale in cui si è svolta l'attività didattica e le peculiarità della formazione svolta a distanza.
20. Durante il periodo di insegnamento a distanza è garantita una costante valutazione formativa.
21. Per tutti gli allievi di tutte le classi l'attribuzione della nota finale per ogni disciplina è inderogabile, fatto salvo l'art. 67 RSM.
22. Nella definizione delle valutazioni finali una particolare attenzione dovrà essere rivolta agli allievi che, durante il periodo di formazione in presenza, presentavano delle difficoltà tali da poter compromettere l'esito del loro anno scolastico. Durante il mese di maggio le direzioni procedono ad allestire un quadro della situazione scolastica di questi allievi.
23. Nella definizione della nota di fine anno vengono pure considerati fondati elementi di giudizio formativo acquisiti durante l'attività didattica a distanza. In particolare in questo contesto possono essere valutati:
 - l'impegno e l'atteggiamento dimostrati durante l'attività didattica a distanza;
 - l'autonomia e il senso di responsabilità;
 - la qualità dei compiti svolti e la sollecitudine nella consegna.

D. Pedagogia speciale

24. Il Servizio dell'educazione precoce speciale (SEPS) riprende la sua attività a frequenza non obbligatoria, i servizi si organizzano quindi in funzione delle proprie possibilità organizzative e delle adesioni delle famiglie. La modalità di terapia a distanza è mantenuta, anche in modalità alternata alla terapia in presenza. Gli

interventi a domicilio possono riprendere con l'accordo di famiglia e operatore su indicazione del caposervizio.

25. I gruppetti terapeutici SEPS si organizzano in funzione delle presenze, valutando il senso del proseguimento di questa modalità, favorendo eventualmente momenti individuali a complemento del loro intervento e garantendo il rispetto delle misure di igiene e distanza sociale. I gruppi SEPS del Sopraceneri si organizzano riducendo la frequenza in modo da poter accogliere tutti i bambini a seguito della richiesta di adesione delle famiglie; questo nel rispetto delle norme sanitarie necessarie e valutando ogni singola situazione.
26. Gli *operatori pedagogici per l'integrazione* sostengono gli allievi come indicato nei diversi ordini scolastici, in accordo con gli altri professionisti coinvolti, e in base alla possibilità di presenza su più sedi.
27. Per gli allievi di scuola speciale in sezioni e classi inclusive vale quanto previsto dai rispettivi ordini scolastici. Le classi di scuola speciale ad effettivo ridotto possono riprendere le lezioni senza alternanza quando il numero di allievi lo consente, garantendo almeno il minimo di giornate di presenza dei rispettivi ordini scolastici. Le classi del ciclo di orientamento possono riprendere le lezioni in presenza in deroga a quanto succede per le altre scuole post-obbligatorie. I passaggi di ciclo degli allievi di scuola speciale saranno valutati in maniera individuale per ogni singolo allievo
28. La possibilità di insegnamento e terapia a distanza per docenti e operatori pubblici è ancora possibile tramite gli strumenti di cui sono dotati: *Moodle* e *Teams*.
29. Per le terapie private la possibilità di terapia a distanza è garantita fino al termine dell'anno scolastico. Le terapie in presenza possono riprendere nel rispetto delle misure di sicurezza. Nelle situazioni dove questo non sarà possibile, verrà valutata la possibilità di riconoscere una consulenza in videochiamata alla famiglia fino alla fine dell'anno scolastico per un massimo di un incontro a settimana.
30. Sono mantenute come d'abitudine le procedure di valutazione standard (PVS) per gli allievi con bisogni educativi particolari.

E. Scuole medie superiori

31. La riapertura delle scuole medie superiori potrà avvenire non prima dell'8 giugno 2020. La decisione finale sarà adottata dal Consiglio di Stato a fine maggio 2020 tenendo conto delle disposizioni emanate dal Consiglio federale e della situazione epidemiologica cantonale. Fino all'8 giugno 2020 le attività presenziali nelle scuole medie superiori sono vietate; sono fatte salve le attività presenziali, concordate con la direzione dell'istituto, a cui partecipano fino a cinque persone che garantiscono il rispetto delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. Su richiesta scritta e motivata, altre deroghe puntuali possono essere accordate dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport se vengono rispettate le indicazioni dell'ordinanza 2 COVID-19.
32. Allievi e docenti sono tenuti a seguire le linee guida relative all'insegnamento a distanza definite dalle direzioni scolastiche, in particolare in merito al volume del carico di lavoro degli allievi. Ogni allievo non sarà chiamato a partecipare a più di una video-conferenza alla settimana organizzata da un docente.
33. È possibile introdurre e sviluppare nuovi argomenti di studio che non potranno però essere oggetto di verifiche sommative nell'anno scolastico 2019/2020, fatta eccezione per le discipline con insegnamento limitato al secondo semestre.

-
34. Per tutti gli allievi di tutte le classi l'attribuzione della nota finale per ogni disciplina è inderogabile, fatta salva la non assegnazione della nota finale per mancanza di elementi di giudizio (cfr. art. 46 cpv. 5 Regolamento delle scuole medie superiori, RSMS).
 35. Per definire la nota finale si partirà dalla nota del primo semestre, la quale potrà essere modificata sulla base di elementi di valutazione raccolti nel secondo semestre durante attività didattiche in presenza prima del 11 marzo 2020 o con eventuali prove sommative supplementari effettuate secondo modalità definite dalla direzione di istituto, a condizione che gli stessi non comportino un peggioramento della nota stessa. L'atteggiamento, l'impegno dell'allievo e la qualità del lavoro svolto durante la fase d'insegnamento a distanza potranno pure contribuire alla definizione della nota finale.
 36. Nella definizione delle valutazioni finali, una particolare attenzione deve essere rivolta agli allievi che, durante il periodo di formazione in presenza, presentavano delle difficoltà tali da poter compromettere l'esito dell'anno scolastico.
 37. Le condizioni di promozione sono modificate per i casi previsti dall'art. 47 RSMS (casi in discussione): gli allievi risultano promossi alla classe successiva senza discussione del consiglio di classe.
 38. L'art. 48 RSMS, che tratta del limite del numero di ripetizioni, sarà sospeso per l'anno scolastico in corso.
 39. Non si svolgono gli esami di maturità né liceale né commerciale. Le note di maturità sono quelle acquisite in II e III classe, nonché le note finali di IV nelle discipline di maturità e la nota del lavoro di maturità al liceo, rispettivamente del progetto interdisciplinare alla Scuola cantonale di commercio.
 40. Le condizioni per l'ottenimento degli attestati di maturità sono quelle degli artt. 81 cpv. 1 (liceo) e 99 cpv. 1 (Scuola cantonale di commercio) RSMS. Per la Scuola cantonale di commercio le condizioni di ottenimento dell'attestato di maturità sono modificate per i casi previsti dall'art. 100 RSMS (provvedimento eccezionale di concessione dell'attestato di maturità): gli allievi ottengono l'attestato di maturità senza discussione del consiglio di classe.
 41. Agli allievi che in base alle note definite al punto 39 non soddisfano le condizioni per l'ottenimento dell'attestato di maturità, è data la possibilità di sostenere entro il 26 giugno 2020 gli esami conformemente agli artt. 51 e 82 RSMS per la maturità liceale, rispettivamente artt. 52 e 101 RSMS per la maturità commerciale.
 42. La Sezione dell'insegnamento medio superiore e il Collegio dei direttori delle scuole medie superiori definiscono delle disposizioni dettagliate indirizzate ai docenti sulla valutazione a fine anno scolastico 2019/2020.

F. Corso Passerella maturità professionale - scuole universitarie

43. Gli esami complementari passerella maturità professionale-scuole universitarie, al termine del corso di preparazione presso il Liceo di Bellinzona, avranno luogo conformemente alle relative direttive e ordinanza federale (Ordinanza concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali).
44. Gli esami si svolgeranno nel rispetto dei provvedimenti adottati dal Consiglio federale per combattere il coronavirus dall'8 al 26 giugno 2020, secondo un calendario stabilito dalla direzione del Liceo di Bellinzona.

G. Scuole professionali

45. La riapertura delle scuole professionali potrà avvenire non prima dell'8 giugno 2020. La decisione finale sarà adottata dal Consiglio di Stato a fine maggio 2020 tenendo conto delle disposizioni emanate dal Consiglio federale e della situazione epidemiologica cantonale. Fino all'8 giugno 2020 le attività presenziali nelle scuole professionali e in altri centri di formazione sono vietate; sono fatte salve le attività presenziali, concordate con la direzione dell'istituto, a cui partecipano fino a cinque persone, i colleghi di classe e gli esami di lavoro pratico nei centri di formazione previsti al punto 50 che garantiscono il rispetto delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. Su richiesta scritta e motivata, altre deroghe puntuali possono essere accordate dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport se vengono rispettate le indicazioni dell'ordinanza 2 COVID-19.
46. Allievi e docenti sono tenuti a seguire le linee guida relative all'insegnamento a distanza definite dalle direzioni scolastiche, in particolare in merito al volume del carico di lavoro degli allievi. Il numero e l'intensità dei contatti in videochiamata o con altri strumenti viene stabilito tenendo conto del tipo di percorso formativo e delle esigenze ad esso associato, come pure delle situazioni individuali.
47. È possibile introdurre e sviluppare nuovi argomenti di studio qualora gli argomenti pregressi possano essere considerati come consolidati; ai nuovi argomenti sarà data una valenza prevalentemente formativa.
48. Richiamate le *raccomandazioni ad hoc* emanate dalla Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale, per gli allievi che frequentano anni intermedi (non finali di qualificazione):
- i due semestri sono elencati nella pagella per l'anno scolastico 2019/2020 (conformemente ai requisiti federali);
 - la nota del secondo semestre dell'anno scolastico 2019/2020 è basata su almeno due verifiche per ciascuna area disciplinare;
 - per i campi disciplinari completamente conclusi prima dell'11 marzo 2020 la nota del secondo semestre viene attribuita sulla base delle verifiche sommative effettuate;
 - per i campi disciplinari che si concludono dopo l'11 marzo 2020, se la nota del secondo semestre è inferiore a quella per il primo è quest'ultima ad essere considerata. Questa regola si applica anche quando nessuna nota è stata assegnata durante il secondo semestre (numero insufficiente di verifiche);
 - per le discipline nelle quali l'insegnamento è solo previsto nel secondo semestre fa stato la nota di quest'ultimo; se non è stato possibile svolgere almeno due verifiche, sulla pagella sarà indicato «esonerato»;
 - le verifiche che hanno luogo durante il secondo semestre servono a migliorare il voto definito come da indicazioni di cui alla lettera d);
 - per definire la nota finale e/o la nota del secondo semestre si partirà dalla nota del primo semestre, la quale potrà essere modificata sulla base di elementi di valutazione raccolti nel secondo semestre durante attività didattiche in presenza prima del 11 marzo 2020 e con eventuali prove

- sommative supplementari effettuate secondo modalità definite dalla direzione di istituto, a condizione che gli stessi non comportino un peggioramento della nota stessa. L'atteggiamento, l'impegno dell'allievo e la qualità del lavoro svolto durante la fase d'insegnamento a distanza contribuiscono alla definizione della nota finale;
- h. la promozione al successivo anno di formazione è definita dai piani di formazione specifici. Richiamato l'art. 40 cpv. 2 del Regolamento delle scuole professionali, per casi segnalati dalla direzione di istituto la decisione sulla continuazione o sul prolungamento del tirocinio compete alla sezione di formazione di riferimento;
 - i. nelle scuole a tempo pieno, su richiesta della persona in formazione, la direzione di istituto può accordare la possibilità di ripetere l'anno nei casi di esclusione dal percorso formativo agli studi o di mancato passaggio al semestre successivo a causa di un numero eccessivo di insufficienze prevista negli specifici regolamenti agli studi;
 - j. per la maturità professionale e il profilo E della formazione di base quale impiegato/a di commercio, la transizione al prossimo semestre è garantita in tutti i casi, ad esclusione dei casi previsti alla lettera i);
49. Le modalità di svolgimento delle procedure di qualificazione 2020 e per l'attribuzione delle note nella formazione di base sono stabilite dall'ordinanza COVID-19 procedure di qualificazione per la formazione professionale di base e dalle direttive ad hoc emanate dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.
50. La modalità di verifica del lavoro pratico nelle 143 professioni nelle quali nel 2020 è prevista in Ticino una procedura di qualificazione è stabilita come segue: in 25 professioni si svolgerà un lavoro pratico individuale (LPI) oppure un lavoro pratico prestabilito (LPP) nell'azienda di tirocinio (variante 1); in 53 professioni il LPI si svolgerà in maniera centralizzata (variante 2) e in 65 professioni saranno le aziende di tirocinio a valutare la formazione pratica (variante 3). Le sezioni della formazione di riferimento gestiranno tutta la procedura con i capiperiti, comunicando la modalità e tempistiche della fase di raccolta delle valutazioni ai diretti interessati. La lista delle professioni per tipo di variante di esame di lavoro pratico è pubblicata su <https://www4.ti.ch/decs/dfp/aziende/coronavirus-informazioni-per-aziende-e-apprendisti/>.
51. Per le conoscenze professionali e la cultura generale e le professioni che prevedono una formazione scolastica non si svolgeranno esami finali e le note verranno decise sulla base del profitto scolastico, con l'aggiunta per la cultura generale della valutazione del periodo di formazione a distanza.
52. Alle persone in formazione che affrontano le procedure di qualificazione nella formazione di base nel 2020 oppure delle procedure anticipate del 2021 verrà attribuita anche la nota del secondo semestre, che potrà essere uguale o indicare un miglioramento rispetto al primo semestre. Questa nota testimonierà il lavoro svolto, apparirà sulle pagelle, ma non viene considerata nel calcolo della nota di qualifica.
53. Per i candidati ripetenti che hanno seguito le lezioni scolastiche, nel campo "conoscenze professionali" la nota è definita dalla media del primo e del secondo

semestre. Per gli altri candidati ripetenti la nota sarà attribuita sulla base di un colloquio professionale.

54. Per la maturità professionale le modalità di svolgimento degli esami 2020 e dell'attribuzione delle note sono stabilite dall'*ordinanza COVID-19 esami cantonali di maturità professionale*. Le note corrispondono alla nota finale della disciplina. Sono escluse le discipline in cui sono già stati sostenuti esami finali anticipati: in questi esami la nota si compone in parti uguali della nota degli esami anticipati e della nota finale della disciplina. Gli esami parziali sostenuti non sono presi in considerazione se non è stata conclusa l'intera disciplina. La nota finale della disciplina è data dalla media di tutte le note delle pagelle semestrali nella disciplina corrispondente o nell'approccio interdisciplinare. Per calcolare una nota di una pagella semestrale occorrono almeno due note. Se non è possibile attribuire una nota per il secondo semestre o se la nota è più bassa di quella del primo semestre, per il secondo semestre vale la nota del primo. Se in una disciplina insegnata solo nel secondo semestre dell'anno scolastico 2019/2020 non è possibile attribuire nessuna nota perché non vi sono almeno due note di verifica, e di conseguenza non può essere attribuita né la nota semestrale né la nota finale della disciplina, nell'attestato di maturità professionale è riportata la menzione «conseguito».
55. Nella maturità specializzata non si svolgono gli esami. In tutte le discipline richieste per l'ottenimento della maturità specializzata vengono prese in considerazione solo le note annuali. Il voto annuale di una disciplina è ottenuto dalla media aritmetica dei risultati dell'ultimo anno d'insegnamento.
56. Per le procedure di qualificazione degli adulti (art. 33 Legge federale sulla formazione professionale) la Divisione della formazione professionale stabilisce soluzioni specifiche con gli organizzatori. I candidati e le candidate saranno informati nelle prossime settimane da parte dell'autorità d'esame.
57. Per le scuole specializzate superiori (ciclo di formazione SSS o SPD SSS), in deroga a quanto previsto negli specifici regolamenti degli studi gli esami e le valutazioni (segnatamente gli esami di ammissione, esami di diploma, esami semestrali, esami intermedi, esami finali, valutazioni di stages) si svolgono nel limite del possibile secondo le modalità ordinarie con eventuali adattamenti, ad esempio con la modalità di svolgimento "a distanza" rispetto a prove in presenza, al fine di ossequiare le disposizioni del Consiglio federale contenute nell'*ordinanza 2 COVID-19* nonché delle regole di igiene e di distanziamento sociale dell'Ufficio federale della sanità pubblica. La durata e il volume dell'offerta formativa non devono essere ridotte.
58. In ogni caso l'art. 41 del Regolamento delle scuole professionali, che tratta del limite del numero di ripetizioni, come pure le relative norme analoghe dei diversi regolamenti degli studi, saranno sospesi per l'anno scolastico in corso.
59. Le persone in formazione del secondo anno di formazione nelle Scuole medie di commercio nel modello integrato (3i) sono ammesse al terzo anno di formazione anche se non hanno svolto le due settimane di stage richieste dal regolamento degli studi.
60. Le disposizioni e regole per l'ammissione ai corsi di maturità professionale MP2 per l'anno scolastico 2020-2021 pubblicate lo scorso 14 febbraio 2020 saranno sostituite da una nuova versione che terrà conto dei vincoli legati alla situazione contingente.

-
61. Se previsti nei regolamenti degli studi, gli esami di graduatoria, gli esami di ammissione per determinare la possibilità d'accesso all'anno scolastico 2020/2021 sono di principio mantenuti, con eventuali adattamenti, ad esempio con la modalità di svolgimento "a distanza" rispetto a prove in presenza, al fine di rispettare le disposizioni del Consiglio federale contenute nell'ordinanza 2 COVID-19 nonché le regole di igiene e di distanziamento sociale dell'Ufficio federale della sanità pubblica.
62. Per l'accesso all'anno scolastico 2020-21 ai percorsi della Scuola arti e mestieri del Centro professionale tecnico di Lugano-Trevano non sono previsti test attitudinali. Per l'ordine d'ammissione fa stato la media delle discipline obbligatorie di scuola media.

Le presenti direttive entrano in vigore immediatamente e sostituiscono le direttive 2 del 21 aprile 2020.


PER IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Il Consigliere di Stato
Direttore:



Manuele Bertoli

Il Coordinatore del DECS:



Emanuele Berger

Comunicazione:

- Direzione DECS (decs-dir@ti.ch);
- Direzione Divisione della scuola (decs-ds@ti.ch);
- Direzione Divisione della formazione professionale (decs-dfp@ti.ch);
- Sezione delle scuole comunali (decs-sesco@ti.ch);
- Sezione dell'insegnamento medio (decs-sim@ti.ch);
- Sezione dell'insegnamento medio superiore (decs-sims@ti.ch);
- Sezione della pedagogia speciale (decs-sps@ti.ch);
- Sezione della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica (decs-sefia@ti.ch);
- Sezione della formazione sanitaria e sociale (decs-sefss@ti.ch);
- Sezione della formazione commerciale e dei servizi (decs.sefcs@ti.ch).